

Civile Sent. Sez. L Num. 18139 Anno 2020

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: GHINOY PAOLA

Data pubblicazione: 31/08/2020

SENTENZA

sul ricorso 28134-2013 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo
studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA
FRASCONA', che lo rappresentano e difendono;

- **ricorrente** -

contro

PIGIBI S.R.L., EQUITALIA ESATRI S.P.A.;

- **intimati** -

2020

857

avverso la sentenza n. 257/2013 della CORTE D'APPELLO
di BRESCIA, depositata il 08/06/2013 R.G.N. 469/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/03/2020 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato GIANDOMENICO CATALANO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona, accoglieva integralmente l'opposizione proposta da Pigibi s.r.l. avverso la cartella esattoriale con la quale era stato richiesto alla società il pagamento di premi Inail, in quanto committente solidalmente responsabile con l'impresa subappaltatrice, ai sensi dell' art. 29 comma 2 del d.lgs n. 276 del 2003.

2. Per quello che qui ancora rileva, la Corte territoriale riteneva che la solidarietà prevista dall'art. 29 secondo comma del d.lgs n. 276 del 2003 - nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2012, n. 35 - si riferisse solo ai contributi previdenziali e non anche ai premi Inail, in difetto di espressa previsione in tal senso, introdotta solo con la riforma del 2012.

3. Per la cassazione della sentenza l'Inail ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui Pigibi s.r.l. ed Equitalia Esatri s.p.a. non hanno opposto attività difensiva.

4. La causa è stata nuovamente fissata per la pubblica udienza del 4.3.2020 dopo che questa Corte, in esito alla pubblica udienza del 13.6.2019, ha disposto nuova notifica del ricorso a Pigibi s.r.l., notifica che è stata effettuata dall'Inail in data 5.11.2019 a mezzo p.e.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A fondamento del ricorso l'Inail deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 comma 2 del d.lgs n. 276 del 2003 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. e sostiene che nella locuzione «contributi previdenziali» contenuta nel testo dell'articolo 29 anteriore alla riforma del 2012 debbano ritenersi compresi anche i premi Inail.

Paola Ghinoy, *estensore*

6. Il ricorso è fondato, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questa Corte nelle sentenze n. 25679 e n. 25680 del 11.10.2019.

7. Il testo dell'art. 29 comma 2 del d.lgs n. 276 del 2003 nella sua formulazione originaria, prevedeva che «in caso di appalto di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti».

8. Il testo è stato a più riprese modificato: dall'art. 6, comma 1, del d.lgs 6 ottobre 2004, n. 251, dall'art. 1, comma 911, della I. 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 21, comma 1, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, dall'art. 4, comma 31, lett. a) e b), della I 28 giugno 2012, n. 92, dall'art. 28, comma 2, del d.lgs 21 novembre 2014, n. 175, e infine dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del d.l. 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla I. 20 aprile 2017, n. 49.

9. Solo per effetto della modifica apportata dall'articolo 21, comma 1, del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5, è stata esplicitamente prevista l'obbligazione solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con riferimento anche ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, con previsione che è rimasta sino al testo attualmente in vigore.

10. La tesi della Corte territoriale, secondo la quale la formulazione dell'articolo 29 anteriore alla detta riforma del 2012 non si riferirebbe ai premi Inail, non è corretta.

11. Occorre premettere che il d.lgs n. 276 del 2003 all'art. 85 ha abrogato la l. 23/10/1960 n. 1369, e con essa l'art. 3, che prevedeva all'ultimo comma l'obbligo dell'imprenditore, in solido con l'appaltatore e relativamente ai lavoratori da questi dipendenti,
Paola Ghinoy, *estensore*

«all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza».

12. La previsione era formulata in termini ampi, ed era idonea quindi a configurare la responsabilità solidale dell'imprenditore appaltante in relazione a tutte le obbligazioni, previdenziali, assistenziali ed assicurative Inail.

13. L'art. 29 comma 2 del suddetto d.lgs n. 276 ha mantenuto la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali, non riportando però il riferimento agli obblighi derivanti dalle leggi di assistenza.

14. Tale esclusione non può ritenersi sintomo della volontà del legislatore di far venire meno la responsabilità solidale del committente per i premi Inail, non potendo ravvisarsi tra gli obiettivi della delega conferita con la l. n. 30 del 2003 quello di indebolire la tutela dell'istituto assicuratore pubblico.

15. La funzione dell'istituto inoltre non rientra nel concetto di assistenza, che trova il proprio fondamento nel primo comma dell'art. 38 della Costituzione - che prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento dell'assistenza sociale - potendosi qualificare piuttosto l'Inail come ente strumentale per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'art. 38 II comma della Costituzione, là dove prevede che «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» (v. in tal senso Corte Cost. n. 36 del 7/2/2000; v. anche Corte UE 22 gennaio 2002 nel procedimento C218/00, che ne ha evidenziato lo scopo sociale e l'attuazione del principio della solidarietà, così escludendo che la sua attività sia un'attività economica ai sensi del diritto della concorrenza e che, Paola Ghinoy, *estensore*

quindi, tale ente costituisca un'impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato).

16. La disposizione del 2003 ha quindi piuttosto utilizzato il termine «contributi previdenziali» in modo atecnico, con formula ampia idonea a ricomprendere anche i premi Inail, non essendo spiegabile la lacuna di garanzia per il versamento dei premi che altrimenti si determinerebbe sino al 2012.

17. L'utilizzazione atecnica del termine contributi da parte del legislatore non è peraltro un *novum* nel sistema, potendosi richiamare l'art. 6 del d.lgs n. 124 del 2004 , che prevede che «le funzioni ispettive in materia di previdenza e di assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'Inps, dell'Inail, dell'Enpals e dagli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi», e l'art. 2778 c.c., in materia di privilegi sui mobili, in relazione al quale il Legislatore è intervenuto con l'art. 4 comma 3 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. dalla l. 7 dicembre 1989, n. 389, equiparando i crediti per i premi Inail a quelli per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti (v. Cass. 15/07/2010, n. 16593).

18. Nel febbraio 2012, con il d.l. n. 5 del 9 febbraio e la successiva legge di conversione, il Legislatore ha dunque meglio definito i contorni dell'obbligazione solidale del committente, ribadendo con maggiore chiarezza aspetti già previsti dalle precedenti formulazioni della norma, quali la responsabilità solidale del committente anche per i premi Inail e la limitazione dell'obbligazione solidale a quanto relativo al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

19. Non ha pregio in senso contrario il rilievo della Corte d'appello secondo il quale l'art. 29 avrebbe la funzione di tutelare il
Paola Ghinoy, *estensore*

lavoratore (e non gli enti), funzione che non ricorrerebbe con riferimento all'assicurazione Inail nella quale vige il principio dell'automaticità delle prestazioni, in quanto non vi sono sicuri elementi testuali per finalizzare la previsione all'esclusiva tutela del lavoratore, considerato che anche a seguito della novellazione del febbraio 2012 è stata mantenuta la formulazione secondo la quale il committente è obbligato in solido «... a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi...», mentre è evidente che i contributi, così come i premi, sono dovuti agli enti gestori.

20. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata dev' essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fattispecie attenendosi al seguente principio di diritto: «anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, la responsabilità solidale del committente prevista dall'art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003 aveva ad oggetto anche i premi Inail dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto»

21. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

22. Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi principale e incidentale, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 .

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di Paola Ghinoy, *estensore*


legittimità, alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.3.2020.

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Paola Ghinoy

Il Presidente

Dott. Antonio Manna



Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020.

IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia
IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria
31 AGO, 2020



oggi, _____

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia